



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine

Udine, data della firma digitale

Alla Questura di Udine

Al Comando Prov.le Carabinieri di Udine

Al Comando Prov. le Guardia di Finanza di Udine

Alle Amministrazioni Pubbliche
della provincia di Udine

Ai Rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici

Agli Organi di Stampa e alle Emittenti
Radiotelevisive Locali

e, p.c.,

Alla Regione Autonoma F.V.G.
Direzione Centrale Autonomie Locali e
Coordinamento della Riforme
Servizio Consiglio Autonomie Locali ed Elettorale

(via PEC)

OGGETTO: indizione cinque referendum abrogativi ex art. 75 della costituzione. Comunicazione politica.
(Circolare Ministero Interno n. 29/2022).

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* n. **82** del **7 aprile 2022** sono stato pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica del **6 aprile 2022** con i quali sono stati indetti, per **domenica 12 giugno 2022**, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

- 1) Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
- 2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari, e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
- 3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine

- 4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
- 5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Per completezza, si rappresenta che, con decreto n. 1050/AAL in data 5 aprile 2022 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono stati convocati, per il 12 giugno 2022, i comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni friulani.

In vista dello svolgimento della consultazione di cui all'oggetto, si ritiene utile richiamare i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di comunicazione politica.

a) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna referendaria.

Dalla data di convocazione dei comizi (**7 aprile 2022**) e per tutto l'arco della campagna referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, nr. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

b) Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari – cioè dal 7 aprile 2022, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dd.P.R. in oggetto – e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Si precisa che l'espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori in carica, nella scelta delle modalità di eventuali messaggi di propaganda referendaria.

Quanto sopra per i profili di rispettiva competenza e interesse, ai fini della piena osservanza delle relative prescrizioni.

Il Prefetto
Marchesiello
(firmato digitalmente)